IL
MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE

AD USO DEL CLERO

Fondata nell'anno 1876 dal Card. CASIMIRO GENNARI

Labia enim sacerdotis custodient scientiam,
et legem requirent ex ore eius: quia angelus
Domini exercituum est.
MALACH. II. 7.

QUARTA SERIE

VOLUME II

(Vol. XXXII della intera Collezione)

ROMA
DESCLÉE & C.ⁱ Editori Pontifici
PIAZZA GRAZIOLI (PALAZZO DORIA)
1920

Ai lettori

Agli Associati vecchi e nuovi, iniziandosi il XLV anno di vita del periodico, il nostro saluto. Rinnoviamo ai primi, che già fedelmente sostengono l'opera nostra, l'assicurazione che gli indirizzi cui la improntò il venerato Fondatore, saranno sempre più studiosamente seguiti, affinchè il presente e il futuro del Monitore *si colleghi nel modo più omogeneo al suo lungo e non infecondo passato* (1). *Ai nuovi associati promettiamo di porre ogni impegno perchè la eredità che dobbiamo custodire non impedisca il continuo* perfecte incipere *della Rivista, e non li costringa a ricercare con faticosa cura nei volumi già chiusi l'intelligenza delle nuove pagine.*

In particolare, quanto agli Atti della S. Sede, *sebbene da varie parti ci si faccia l'invito di darli* tutti *in veste italiana, riassunti, tradotti o parafrasati, in guisa da risparmiare o ridurre le annotazioni, non crediamo per ora di dovere innovare; la necessità di aver presente il testo originale, e non nella sola parte dispositiva, ci par troppo chiara, e il ridurne i commenti a semplici note di pagina discorda dalla importanza del loro ufficio. Procureremo per ora solo di renderli quanto più concisi lo permetta la chiarezza; tuttavia gradiremo sentire ancora su la proposta il parere degli Associati.*

Anche nella seconda parte, dedicata allo studio del Codice, *alla discussione dei problemi canonici più opportuni, e alla soluzione dei quesiti proposti dagli Associati, poco abbiamo da innovare. Preferiremo per la trattazione quei punti già discussi dal venerato Fondatore che avessero subito cambiamenti per la nuova disciplina. Alla rubrica delle* Brevi risposte, *accolta con tanta simpatia, aggiungeremo una specie di* Piccola posta, *che dovrà servire di controllo alla puntualità della corrispondenza.*

La terza parte, dedicata al Notiziario *e alla* Bibliografia, *sarà invece considerevolmente sviluppata come lo richiede, da una parte il crescente interesse che viene ad acquistare la legislazione e giurisprudenza civile in materia ecclesiastica per le odierne circostanze ben note, e in specie per la intrapresa organizzazione del clero italiano; e dall'altra il rincaro di prezzo dei libri e delle riviste, per cui è necessario che i lettori della nostra, vi trovino indicazioni del tutto sicure, e sufficienti a supplire almeno sommariamente il vantaggio delle altre.*

Con l'aiuto di Dio confidiamo di tener fermo a questo programma: la difficoltà più seria prevista è la ristrettezza dello spazio; ma se la cooperazione degli Associati non ci verrà meno, speriamo si effettuerà presto anche in questa parte l'augurio di vedere il Periodico accresciuto e migliorato.

LA DIREZIONE.

---

(1) *Ci preme qui di avvertire che, sebbene, fin dall'inizio del* 1919, *le gravi cure dell'episcopato abbiano con nostro rincrescimento costretto S. E. Monsignor Luigi Lavitrano a dismettere la direzione del periodico, pure niun mutamento è avvenuto nella redazione di esso: anzi, a meglio garantirne la continuità di indirizzo, la direzione, fin qui provvisoria, diviene da oggi definitiva, in persona dello stesso Prelato, che, fin dalla dipartita del ven. Fondatore, ha dedicato al* Monitore *la maggior somma di studio e di lavoro.*

DESCLÉE & C., EDITORI.

IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLV - Fascicolo Primo - Gennaio 1920

SOMMARIO.

ATTI DELLA SANTA SEDE - ATTI DEL SOMMO PONTEFICE. — Enciclica sulle Missioni. . . . . *p.* 3

S. CONG. DEI RELIGIOSI. — I. Circa la professione dei laici o conversi . 9
II. Circa le testimoniali giurate per l'ingresso in Religione. 10

S. PENITENZIERIA AP. — Circa le litanie abbreviate 11

PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUT. DEL CODICE. — Dubbi risoluti nel 1919. 12

IL CODICE DI DR. CAN. (1144-1240) 17

QUESTIONI. — Precedenza del Vicario Foraneo 27

QUESITI MINORI N. 1-12). 28

NOTE DI GIURIS. GOVERNATIVA. 33

CRONACA ECCLESIASTICA. 34

RECENSIONI. 36

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

Ricordati i fasti dell'opera missionaria della Chiesa, il S. P., a darle maggiore impulso col ritorno della pace, traccia un mirabile programma pratico, chiamando ad attuarlo, in primo luogo i Superiori delle Missioni, in secondo i Missionari stessi, cui dà opportune norme per evitare lo spirito di nazionalismo e particolarismo, e per formarsi all'arduo compito, infine tutto il popolo cristiano perchè con la preghiera, l'apostolato delle vocazioni e i contributi della carità sorregga la santa impresa [*A. A. S.*, XI, 440]. (1)

Lettera Apostolica. — *Venerabili fratelli, salute ed apostolica benedizione.* La grande e sublime missione che N. S. Gesù Cristo, sul punto di far ritorno al Padre, affidò ai suoi discepoli con quelle parole: « Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a tutti gli uomini » (Marc., XVI, 15), non dovea certo aver termine colla morte degli Apostoli, ma bensì durare, per mezzo dei loro successori, sino alla fine dei tempi, cioè sino a quando fossero esistiti degli uomini da salvare col magistero della verità. È infatti fin da quel giorno che « essi andarono, e

(1) Negli *Acta* è stato pubblicato il solo testo latino. Preferiamo darne la presente traduzione, che deve considerarsi come *ufficiale*. Dovendo rinviarne una parte al prossimo numero, scegliamo pel presente la terza parte, come di utilità più immediata.

predicarono per ogni dove », in modo che il « loro suono si è diffuso per tutta quanta la terra, e le loro parole sino ai confini del mondo »; la Santa Chiesa di Dio, memore del divino mandato, non cessò mai, attraverso il corso dei secoli, di inviare per ogni dove i banditori e ministri della divina parola che annunziassero l'eterna salute arrecata all'uman genere da Gesù Cristo. Persino durante il periodo dei primi tre secoli del cristianesimo, quando la furia delle persecuzioni, scatenate dall'inferno, parea dovesse affogare nel sangue la Chiesa nascente, la voce dello Evangelo fu bandita e risonò fino agli estremi confini dell'Impero romano. E quando fu poi data alla Chiesa la pace e la libertà, assai più grandi furono i progressi che essa fece nell'apostolato in tutto il mondo, per opera specialmente di uomini insigni per zelo e santità. È l'epoca in cui Gregorio l'Illuminatore rischiara della luce del Vangelo l'Armenia, Vittorino la Stiria, Frumenzio l'Etiopia; quando Patrizio conquista alla Fede gl'Irlandesi, Agostino gli Angli, Colomba e Palladio gli Scoti; allora Clemente Willibrordo, il primo vescovo di Utrecht, evangelizza l'Olanda, Bonifacio e poi Ansgario portano alla Chiesa di G. C. i popoli della Germania, e Cirillo e Metodio gli Slavi. Allargandosi ancora la cerchia dell'apostolato, Guglielmo de Rubruquis penetra colla face del Vangelo fra i Mongoli, il B. Gregorio X manda missionari alla Cina, e i figli di S. Francesco poco dopo vi stabiliscono una fiorente cristianità, abbattuta in seguito dal nembo della persecuzione. Scoperto il nuovo mondo, una schiera di uomini apostolici, tra i quali primeggia la nobile figura di Bartolomeo Las Casas, gloria dell'inclito Ordine Domenicano, si consacrano alla difesa e alla conversione di quei poveri indigeni; mentre S. Francesco Saverio, degno invero di essere paragonato agli Apostoli, dopo di aver tanto sudato nelle Indie e nel Giappone per la gloria di Dio e la salvezza delle anime, muore sul limitare della Cina, verso cui anelava, quasi dischiudendo colla sua morte la via ad una nuova evangelizzazione di quelle sterminate regioni, dove i solerti figli di tanti Ordini religiosi e gli alunni di tanti Istituti missionari avrebbero esercitato tra mille vicissitudini, l'apostolato della verità. Più tardi, anche il Novissimo Mondo, l'Australia, come pure l'interno dell'Africa, di recente esplorato con tanta audacia e costanza, doveano sentire l'annuncio della buona novella: e già non v'ha

isola, per quanto remota e sperduta, nell'immenso Pacifico, che sia rimasta impenetrabile allo zelo operoso dei nostri missionari. Tra i quali moltissimi ve ne furono che, anelando alla salvezza dei propri fratelli, ad esempio degli Apostoli, santificarono se stessi, e non pochi inoltre che suggellarono il loro apostolato col martirio.

Senonchè desta pur gran meraviglia che, dopo tante e sì gravi fatiche sofferte dai nostri nel propagare la Fede, dopo tante sì illustri imprese ed esempi di invitta fortezza, pressochè innumerevoli siano ancora quelli che giacciono nelle tenebre e nelle ombre di morte, arrivando il numero degli infedeli, secondo un recente computo, a circa il miliardo.

Quindi è che Noi, commiserando la infelicità di sì ingente moltitudine di anime, e bramosi, come siamo, per sacro dovere Apostolico, di renderle partecipi della divina Redenzione, vediamo, con viva gioia e conforto, che, sotto l'influsso del divino Spirito, si va ogni dì più suscitando in varie parti della cristianità lo zelo dei buoni nel promuovere e sviluppare le sacre Missioni fra gl 'infedeli. E appunto, ad assecondare questo movimento e a dargli vigoroso impulso in tutto il mondo, come dobbiamo e ardentemente bramiamo, Noi, dopo di aver implorato istantemente lume ed aiuto dal Signore, inviamo questa lettera a voi, o Venerabili Fratelli, che infervori il vostro zelo e quello del gregge a voi affidato, e v'indichi insieme in qual modo possiate meglio giovare a questa santissima causa.....

Ed ora ci piace di rivolgere la parola a tutti coloro, che per gran misericordia del Signore sono già in possesso della vera fede e ne fruiscono gli immensi benefizi. Innanzi tutto devono por mente allo strettissimo obbligo che loro incombe di aiutare le Sacre Missioni; poichè il Signore « comandò a ciascuno di aver pensiero del prossimo suo » (Eccl., XVII, 12); e questo dovere è tanto più stretto, quanto maggiore è il bisogno in cui versa il prossimo. Ma chi mai più dell'infedele ha bisogno del nostro fraterno soccorso, trovandosi egli nell'infelicità di non conoscere Iddio, in balìa delle più sfrenate passioni e sotto la durissima tirannia del demonio? Perciò tutti quelli che contribuiscono secondo le proprie forze a illuminarli, mentre adempiono un imperioso dovere, dimostrano altresì al Signore, e in una maniera a lui accettissima, la loro gratitudine per averli favoriti dell'inestimabile dono della fede.

Di tre specie sono gli aiuti che si possono recare alle Missioni e che i Missionarî non cessano di implorare. Il primo è alla portata di tutti, ed è di rendere loro propizio il Signore per mezzo della preghiera. Già, più di una volta abbiamo osservato che l'opera del Missionario sarà sterile e vana se non verrà fecondata dalla grazia divina; come dicea di sè S. Paolo: « Io piantai, Apollo inaffiò; ma Dio diede il crescere » (I, Cor. III, 6). Per impetrare poi questa grazia non vi è che un modo, ed esso consiste nella perseveranza della preghiera umile e fervorosa, avendo detto il Signore: « qualsiasi cosa domanderanno, sarà loro concessa dal Padre mio » (Matt., XVII, 19). Nè vi può esser dubbio riguardo all'esaudimento di questa preghiera, trattandosi di una causa sì nobile e così accetta agli occhi di Dio. Per ciò, come un giorno Mosè in cima al colle, alzando le mani al cielo, impetrava il divino aiuto ad Israele pugnante contro di Amalec, così tutti i cristiani devono, pregando, recare aiuto ai banditori dell'Evangelo, mentre essi sudano sul campo del sacro ministero. E poichè appunto a tale scopo è stato istituito l' « Apostolato della preghiera ». Noi qui vivamente lo raccomandiamo ai buoni cristiani, augurandoci che nessuno si rifiuterà di appartenervi, ma che tutti anzi vorranno, se non col fatto, almeno collo zelo partecipare alle sante fatiche apostoliche.

In secondo luogo, è necessario di sopperire alla scarsezza dei missionarî: che se era già sentita prima, si è fatta molto più sensibile dopo la guerra, così che parecchie parti della vigna del Signore difettano di coltivatori. Noi pertanto facciamo appello alla vostra diligenza, o venerabili fratelli; e voi farete cosa degna del vostro amore per la religione, se fomenterete nel clero e negli alunni del Santuario la vocazione alle Missioni Estere appena qualcheduno la dia a divedere. Non vi lasciate ingannare da alcuna immagine di bene o da viste umane temendo che sia sottratto alla vostra diocesi quanto avrete dato alle Missioni. Al posto di un missionario che voi lascerete partire, il Signore ben può suscitare più sacerdoti che zeleranno l'eterna salute del vostro gregge. E quì facciamo inoltre vive premure ai Superiori degli Ordini e Istituti religiosi che si dedicano alle Missioni estere, perchè vogliano destinarvi soltanto il fiore dei loro alunni, coloro cioè, che per santità di vita, spirito di sacrifizio e zelo delle anime si mostrino veramente idonei all'arduo ministero del-

l'apostolato. E quando essi verranno a sapere che i loro missionarî avranno dissodato una parte del selvaggio terreno dell'idolatria e fondatavi una stabile Missione, permettano pure che questi, come veterani soldati di Cristo, si portino alla conquista di nuove genti, e che lascino ad altri la men difficile cura del già coltivato terreno. In tal modo, mentre contribuiranno a una grande messe di anime, attireranno sopra i loro istituti le più elette benedizioni del cielo.

Ma, per sostenere le Missioni, si richiedono anche i mezzi materiali e non pochi, specialmente essendone di molto cresciuti i bisogni colla guerra, che ha devastato o distrutto scuole, ricoveri, spedali, dispensarî ed altre fondazioni di carità. Facciamo quindi caldo appello a tutti i buoni, perchè nei limiti delle proprie forze, vogliano largamente provvedervi. Poichè chi « avrà dei beni di questo mondo, e vedrà il suo fratello in necessità, e chiuderà le sue viscere alla compassione di lui: come è in costui la carità di Dio? » (I, Giov., III, 17). Così l'Apostolo S. Giovanni, parlando della povertà e indigenza materiale del prossimo. Ma quanto più in questo caso si deve osservare la santa legge della carità, trattandosi non solo di soccorrere una infinita turba di gente che si dibatte fra la miseria e la fame, ma anche, e principalmente, di strappare una moltitudine ingente di anime dalla schiavitù del demonio per conquistarla alla libertà dei figliuoli di Dio? Pertanto desideriamo che in special modo siano aiutate dalla generosità dei cattolici quelle opere che sono appositamente istituite a vantaggio delle Missioni. E in primo luogo l' « Opera della propagazione della fede », tante volte dai sommi Pontefici Nostri predecessori e da Noi stessi encomiata; e vogliamo che la S. C. di Propaganda ne prenda una particolar cura, perchè diventi ogni di più feconda di ottimi frutti. Essa massimamente ha da fornire gli ampî mezzi richiesti al mantenimento delle molteplici Missioni già create e delle altre che si dovranno formare; e confidiamo che i cattolici del mondo intero non vorranno permettere che, mentre altri dispongono di potenti mezzi per spargere l'errore, i nostri, per diffondere la verità abbiano a lottare con l'indigenza. Raccomandiamo pure vivamente l' « Opera della Santa Infanzia », che si propone di amministrare il santo Battesimo ai bambini moribondi degli infedeli. Opera tanto più commendevole, perchè vi possono prender parte anche i nostri fanciulli, i quali così,

venendo a conoscere quanto sia inestimabile il dono della Fede, imparano anche a portare il loro contributo alla conversione del mondo. Nè va dimenticata l' « Opera di S. Pietro », la quale ha per iscopo la buona formazione del clero indigeno delle Missioni; come pure vogliamo sia diligentemente osservato ciò che fu prescritto dal Nostro predecessore di f. m. Leone XIII, che cioè nel giorno dell'Epifania si raccolga in tutte le chiese del mondo l'obolo « pro redimendis captivis ex Africa » e che il ricavato sia trasmesso alla S. C. di Propaganda Fide.

Ma perchè i Nostri voti più sicuramente e felicemente si adempiano, fa d'uopo che voi, o Venerabili Fratelli, organizziate in un modo affatto speciale, il vostro clero in ordine alle missioni. I fedeli sono generalmente ben disposti e propensi a soccorrere l'opera dell'apostolato; e non bisogna che lasciate disperdere queste buone disposizioni, anzi cerchiate di trarne il maggior profitto per le Missioni. A questo scopo, sappiate che è Nostro desiderio che sia istituita in tutte le diocesi dell'orbe cattolico la pia associazione, chiamata « Unione Missionaria del Clero »; e vogliamo che essa sia alle dipendenze della S. C. di Propaganda Fide, alla quale abbiamo già dato a questo scopo tutte le opportune facoltà. Fondata or non è molto in Italia, questa associazione si è in breve diffusa in varie regioni, e siccome gode di tutto il Nostro favore, è stata da Noi di già arricchita di molte Indulgenze (1). E ben a ragione: poichè, mediante essa, l'azione del Clero viene ad esser sapientemente ordinata, sia ad interessare i fedeli nella conversione di tanti milioni di pagani, sia a dare sviluppo a incremento a tutte le Opere, già approvate dalla Santa Sede, a veneficio delle Missioni.

Ecco, o Venerabili Fratelli, quanto volevamo significarvi intorno alla propagazione della Fede in tutto il mondo. Se tutti faranno, come ne siamo certi, il loro dovere, i Missionari all'estero e i fedeli in patria, possiamo sperare con fondamento che le Sacre Missioni, riavutesi dai gravissimi danni della guerra, ritorneranno quanto prima a prosperare felicemente. E qui sembrandoci che il divino Maestro Noi pure esorti, come un dì Pietro, con quelle parole: « duc in altum », quanto ardore di paterna carità Ci spinge a voler condurre tutta intera l'umanità all'amplesso di Lui! Poichè aleggia sempre vivo e potente

(1) Cfr. vol. preced., pag. 34, 172. Sede centrale dell'Unione è la Curia di Parma.

lo Spirito di Dio sulla sua Chiesa, nè può restar infruttuoso lo zelo di tanti uomini apostolici che lavorarono e lavorano tuttora a dilatarne i confini. Stimolati dal loro esempio, sorgeranno altre schiere di apostoli, che sorretti dalle preghiere e dalla generosità dei buoni, conquisteranno a Cristo innumerevoli anime.

Sia propizia ai comuni voti la gran Madre di Dio, Regina degli Apostoli, e impetri ai banditori del Vangelo l'effusione di Divino Spirito; in auspicio della quale e come pegno di paterna benevolenza, impartiamo di cuore a voi, Venerabili Fratelli, al vostro Clero e popolo l'apostolica benedizione.

Dato a Roma presso San Pietro, il 30 novembre 1919, anno sesto del Nostro Pontificato.

BENEDICTUS PP. XV

Sacra Congregazione dei Religiosi.

I.

Si stabilisce che la professione solenne dei laici o conversi in Ordini Regolari deve emettersi secondo il Codice e non già secondo il decreto Sacrosancta Dei. (*A. A S.*, XI, 220).

Dubbio. — Huic S. Congregationi de Religiosis propositum fuit dubium: « An Religiosi laici seu conversi in Ordinibus « Regularibus, qui iam emiserunt vota simplicia ante diem « 19 maii 1918, ad normam Decreti *Sacrosancta Dei Ecclesia* (1) « diei 1 ianuarii 1911, debeant emittere vota sollemnia iuxta

(1) *M. E.*, XXIII, 7. — Questo decreto è in gran parte una istruzione ed esortazione che conserva il suo valore; però, come annotavamo a pag. 302 del preced. vol. le prescrizioni dei num. 1-6, essendo disciplinari e innovative, e non essendo state conservate nel Codice, dovevano ritenersi cessate con questo. Fra tali prescrizioni è appunto quella che vietava ai *laici religiosi* la professione solenne prima di 30 anni d'età, e del 6° anno di voti semplici; il Codice invece senza distinzione permette la professione perpetua anche solenne al 21° anno d'età e dopo il triennio di voti semplici. Il dubbio è però risorto dopo che il precedente decreto del 15 luglio 1919 (ibid., p. 300) ha dichiarato tuttora in vigore il decreto *Inter religuas* che a sua volta richiama nel primo articolo il *Sacrosancta Dei*. Anche noi esponemmo in proposito il nostro parere in nota a pag. 302, e siamo lieti vederlo ora confermato autorevolmente. Se dunque quelle prescrizioni hanno cessato di esistere dal 19 maggio 1918, anche coloro che avevano fatta la professione semplice prima di questa data non vi sono più tenuti.

« praescripta dicti Decreti, scilicet absoluto sexennio votorum « simplicium et expleto trigesimo aetatis anno, vel potius ad « normam Canonum 573 et 574 Codicis Iuris Canonici, idest « expleto triennio votorum simplicium et vigesimo primo aetatis « anno completo ».

Sacra eadem Congregatio, re mature perpensa, respondendum censuit prout respondet:

Negative ad primam partem, *affirmative* ad secundam.

Et Sanctissimus Dominus Noster Benedictus Pp XV, in audientia diei 6 octobris 1919, infrascripto Secretario benigne concessa, praefatam responsionem adprobare dignatus est. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, die 6 octobris 1919.

L. ✠ S. Maurus M. Serafini, Ab. O. S. B., *Secretarius.*

II.

Non si ammette scusa dall'obbligo di confermare con giuramento le testimoniali da rilasciarsi dal Superiore a quo, *per l'ammissione di un suo ex-alunno in altro Istituto religioso; sicchè quest'obbligo deve urgersi anche coattivamente, e se ciò non basti, deve denunciarsi il caso alla S. Congregazione* (*A. A. S.*, XII, 17).

Dubbio. — Sacrae Congregationi de Religiosis propositum fuit sequens dubium: « Quid agendum in casu quo Superior Religiosus vel Rector Collegii aut Seminarii renuerit iuramento « firmare, ad normam can. 545, § 1, litteras testimoniales a Su« periore alterius Instituti requisitas pro admittendo postu« lante ad normam can. 544, § 3? ».

S. Congregatio, re mature perpensa, respondendum censuit prout respondet: « Praescriptum canonum esse servandum, et « Ordinarius, si agatur de Institutis iuris dioecesani aut laica« libus, sive Collegiis aut Seminariis; vel Supremus Moderator « in Institutis clericalibus aut in Ordinibus Regularibus, contra « tales Superiores renuentes procedant, eos cogendo etiam per « poenas, usque ad privationem, officii. Quodsi nihilominus « litterae iuratae haberi non possint, res deferatur ad S. Con« gregationem ».

Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis de Religiosis, die 21 novembris 1919.

Maurus M. Serafini, Ab. O. S. B.,
Secretarius.

S. Penitenzieria Apostolica.

Dichiarasi che l'uso di certe abbreviazioni delle Litanie fa perdere le indulgenze annesse e deve essere eliminato (*A. A. S.*, XII, 18).

Dubbio. — Propositum fuit huic S. Tribunali sequens dubium:

« Quibusdam in locis consuetudo invaluit Litanias Laureta-« nas sic cantandi ut 1) semel tantum recitetur *Kyrie, eleison* « (Kyrie eleison, Christe eleison, Christe audi nos, Christe exaudi nos); 2) invocationes mariales ternae coniungantur cum unico *ora pro nobis* (Sancta Maria, Sancta Dei Genitrix, Sancta Virgo Virginum, ora pro nobis); 3) semel tantum pariter dicatur *Agnus Dei* (Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, « Domine, exaudi nos, Domine, miserere nobis).

« Attento can. 934, § 2 *Codicis Iuris Canonici*, quaeritur « utrum hac ratione fideles lucrari valeant Indulgentias Li-« taniis adnexas ».

Sacra Poenitentiaria, mature consideratis expositis, respondendum censuit: *Negative.*

Hanc autem sententiam, ab infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiore Ssmo Dno Benedicto Pp. XV, in audientia diei 18 vertentis mensis relatam, Sanctitas Sua confirmavit et insuper declarari iussit: *praedictam consuetudinem non esse approbandam, iacoque ab Ordinariis prudenter curandum ut in locis ubi viget submoveatur.*

Datum in Sacra Poenitentiaria, die 21 mensis iulii, anni 1919.

O. Card. Giorgi, *Poenitentiarius Maior.*

L. ✠ S.

F. Borgongini Duca, *Secretarius.*

Annotazioni.

Il can. 934, § 2, riproduce in questo punto il decreto della S. C. del S. Ufficio 22 giugno 1916 già commentato in *M. E.*, XXVIII, 333 s.; a maggior chiarimento del presente dubbio gioverà aggiungere alle cose ivi dette poche osservazioni.

Scrittori insigni (Passerini, *de Indulg.*, q. 35; Suarez, disp. 52, sect. V, n. 3; Bonacina, *de Indulg.*, disp. 6, q. I, punct. 5, n. 2) dubitarono se una *lieve* omissione nelle preci indulgenziate cagionasse la perdita delle indulgenze; prevalse però l'opinione del Bonacina che

distingue, osservando esservi omissioni lievi materialmente, ma *de substantia et formalitate*, e quindi conclude perdersi le indulgenze non meno con lievi omissioni in cose formali, quanto con gravi omissioni meramente materiali. Nel caso delle litanie è certo di sostanza la terza supplica *Kyrie*, riferendosi allo Spirito Santo: è pure tipico della forma litanica il ripetere a ogni singola invocazione *miserere nobis... ora pro nobis;* anzi anche sotto l'aspetto materiale, il detrarre due suppliche ogni terzina equivale a diminuire di due sesti, cioè d'un terzo, gli elementi delle litanie; la quale omissione materiale è ancora più evidente e più grave nell'invocazione dell'*Agnus Dei*, come è enunciata nel dubbio.

Sotto l'aspetto pratico: la consuetudine di *recitare* così le litanie non sembra molto diffusa fra noi; è invece frequente quella di *musicarle* in tal modo: il presente decreto fa cadere ormai un divieto su l'uso delle litanie musicate in cui si riscontrino tali deficienze e gioverà a persuadere meglio i compositori della necessità o di adattare la musica liturgica al testo, e non viceversa.

Commissione Pontificia per l'interpretazione autentica del Codice.

Dubbi risoluti nelle Plenarie del 1919 (*A. A. S.*, XI, 476).

1. Utrum praescripta decreti S. C. C. diei 30 nov. 1910 « Decorem domus Dei » *de chori disciplina in Urbe servanda*, I-VIII, adhuc vigeant. (Can. 6).

Resp.: *Affirmative.*

2. Utrum vota religiosa simplicia perpetua ex parte voventis, emissa ante promulgationem Codicis in Religionibus votorum sollemnium, sive virorum sive mulierum, sint moderanda quoad modum dimissionis religiosorum et quoad effectus dimissionis a iure antiquo vigente ante Codicem. (Can. 10) (1).

Resp.: *Affirmative.*

(1) Cade per conseguenza il commento fatto nel *M. E.*, vol. preced., pagina 177 al medesimo o altro dubbio, pubblicato in forma assai diversa, negli *Acta Ord. Fr. Minor.* (cfr. ib., p. 175 not.). Ecco, per maggior chiarezza, la domanda presentata alla Commissione, alla quale domanda il dubbio corrisponde: « Fr. Iosephus Antonius a S. Ioanne in Persiceto, Procurator « Generalis Ordinis Fratrum Minorum Cappuccinorum, ad pedes Sanctitatis « Vestrae provolutus, quae sequuntur humiliter exponit:

« In Ordinibus regularibus virorum sive etiam monialium stricte dictarum, « vota simplicia, quae ad diem Pentecostes, h. a. 1918 solemnibus praemitte-

3. Utrum ad normam canonum 199, § 1 et 874, § 1, Parochi, Vicarii parochorum, aliive sacerdotes ad universitatem causarum delegati, possint sacerdotibus sive saecularibus sive religiosis delegare iurisdictionem ad confessiones recipiendas, aut saltem iisdem iam approbatis iurisdictionem extendere ultra fines loci vel personarum, intra quos ad normam can. 878, § 1, fuerit circumscripta; an ad id egeant speciali facultate seu mandato Ordinarii loci. (Can. 199, § 1 et 874, § 1).

Resp.: *Negative* ad primam partem, *affirmative* ad secundam.

4. An vi canonis 395, § 1, Episcopus teneatur pro quotidianis distributionibus, tam in Cathedralibus quam in Collegiatis, tertiam partem fructuum separare, etiam si in dictis ecclesiis distributiones choralès, quamvis tenues, originem repetant ex privilegio apostolico. (Can. 395 § 1).

Resp.: *Affirmative.*

« bantur, erant (et sunt) *perpetua* ex parte voventis (S. Congr. super st. Reg.. « *Sanctissimus*, 12 iun. 1858, n. 1; et S. C. Episc. et Regul., *Perpensis*, 3 maii « 1902, n. V.); eaque vota, usque in diem quo vigere coepit Codex Iuris cano- « nici: *a*) *apud regulares viros* in Ordinibus clericalibus, ex iustis ac rationa- « bilibus causis, solvebantur ex parte Ordinis in actu dimissionis professorum « (*Sanctissimus*, n. III et IV; et quoad religiosos etiam Ordinis laicalis mili- « tari servitio adscriptos, S. C. de Relig. *Inter reliquas*, 1 ian. 1911, n. VIII); « *b*) *apud Moniales* vero solvebantur ab ipsa Sede Apostolica, ad quam recur- « rendum erat in singulis casibus iuxta praescriptum decreti *Perpensis*, n. XII.

« Porro, quum dimissio huiusmodi professorum non videatur contemplari « saltem explicite sub tit. XVI, lib. II, Codicis, *de Personis*, infrascriptus Pro « curator Generalis Ordinis FF. Min. Cappuccinorum humiliter quaerit:

« Utrum praedicti Regulares, *votis tantum simplicibus sed perpetuis* ob- « stricti, dimitti deinceps possunt, sicut olim, vi decr. *Sanctissimus* S. Cong. « super st .Reg., 12 iun. 1858, n. IV: respect. *Inter reliquas*, S. C. de Relig.. « 1 ian. 1911 n. VIII; vel si agatur de Monialibus, ad normam decreti *Per-* « *pensis* S. Congr. Episc. et Regul. 3 maii 1902, n. XII. ita ut, data dimis- « sione, ab omni vinculo dictorum votorum et obligatione liberi fiant;

« vel utrum etiam quoad eosdem professos servare licebit modum dimis- « sionis qui, sub cap. I, tit. XVI, lib. II, Codicis, servandus praescribitur circa « Religiosos qui vota *temporaria* nuncuparunt;

« et, quatenus affirmative ad hanc secundam partem, quaeritur utrum Reli- « giosus (regularis sive monialis), hoc modo dimissus, ipso facto solutus ha- « bendus sit ab omnibus votis religiosis, uti de dimissis professis votorum *tem-* « *porariorum* statuitur in can. 648 ».

Degli altri dubbi qui pubblicati, il 1º, 12, e 15, furono da noi dati e commentati a pag. 175. Sui principali fra i rimanenti torneremo fra breve.

5. An optio, de qua in canone 397, § 2, censeatur prohibita, etiam ubi viget ex speciali indulto apostolico. (Can. 396, § 2).

Resp.: *Affirmative.*

6. Utrum Canonici inhilati sint exempti a servitio altaris pro sua vice praestando, non obstante contraria consuetudine. (Can. 422, § 2).

Resp.: *Affirmative.*

7. Utrum verba *qui sectae acatholicae adhaeserunt* canonis 542 sint intelligenda de iis, qui Dei gratia moti ex haeresi vel schismate, in quibus nati sunt, ad Ecclesiam pervenerint; an potius de iis qui a fide defecerunt et sectae acatholicae adhaeserunt. (Can. 542).

Resp.: *Negative* ad primam partem, *affirmative* ad secundam.

8. Utrum, ad normam canonis 567, § 1, et canonis 578, n. 1, novitii et professi a votis temporaneis, si morte praeveniantur, ad eadem ac professi a votis sollemnibus, aut professi a votis simplicibus perpetuis, suffragia ius habeant, etiamsi aliter ferant constitutiones antea approbatae a S. Sede. (Canon. 567, § 1 et 578, n. 1).

Resp.: *Affirmative* et ad mentem.

Mens est: Ordines et Congregationes religiosae possunt concrua eademque suffragia pro omnibus novitiis, temporanee professis et professis a votis sollemnibus aut professi a votis simplicibus perpetuis, praescribere in suis constitutionibus emendandis et pro approbatione exhibendis ad S. C. Religiosorum, ad normam eiusdem S. Congregationis Decretum diei 26 iunii 1918.

9. Num verba *nisi constitutiones aliud ferant* canonis 569, § 1, ad vocem *libere* referantur, ita ut liceat per constitutiones determinare in quem finem de usu et usufructus a novitiis sit statuendum. (Can. 569, § 1).

Resp.: Constitutiones ante promulgationem Codicis approbatae servandae sunt sive novitiis adimant ius disponendi de usu et usufructu suorum bonorum, sive hoc ius limitent, seu praefiniant.

10. Utrum canon 621, § 1, intelligendus sit tantum de religiosis mendicantibus strictu sensu dictis; an etiam de illis, qui latiori sensu tales appellantur, uti sunt Fratres Ordinis Praedicatorum. (Can. 621, § 1).

Et quatenus *affirmative* ad primam partem:

An dicti mendicantes indigeant Ordinarii licentia, si velint

stipem petere in dioecesi pro aedificatione, ornatu, etc., suarum ecclesiarum.

Resp.: *Affirmative* ad primam partem, *negative* ad secundam; quod vero attinet ad licentiam ab Ordinario obtinendam provisum in cit. can. 621, § 1.

11. Utrum qui ad preces parentum, contra praescriptum canonis 756, a ritus alieni ministro baptizati sunt, pertineant ad ritum in quo sunt baptizati, vel ad ritum in quo, iuxta praescriptum canonis 756, baptizari debuissent (Cann. 756 et 98).

Resp.: Prout casus exponitur, *negative* ad primam partem, *affirmative* ad secundam.

12. Utrum facultas celebrandi Missam in domo privata sit ab Ordinario, ad normam canonis 822, § 4, interpretanda restrictive. (Can. 822, § 4).

Resp.: *Affirmative.*

13. Utrum, ad normam can. 987, impeditis adnumerandus sit is, cuius pater vel mater tantum est acatholicus, alter parens catholicus. Et, quatenus affirmative, an etiam eo in casu, quo matrimonium mixtum datis cautionibus cum dispensatione in hoc vetito contractum fuit. (Can. 987).

Resp.: *Affirmative* in omnibus.

14. An sepultura fidelium, quae locum obtinet in ecclesia subterranea, censenda sit facta in ecclesia in sensu canonis 1205, § 2. (Can. 1205, § 2).

Resp.: *Affirmative*, si agatur de ecclesia subterranea, quae sit vere et proprie ecclesia, divino cultui addicta.

15. Utrum periculum offensionis, vulgo *malumore*, ex parte fidelium et cleri sit, ad normam canonis 1215, gravis causa, quae excuset a transferendis cadaveribus fidelium e loco in quo reperiuntur, ad ecclesiam ubi funus persolvatur. (Can. 1215).

Res.: *Negative*, et consuetudinem non transferendi cadavera fidelium, antequam tumulentur, e loco in quo reperiuntur in ecclesiam, esse reprobandam.

16. An in collatione parocciarum non reservatarum possit Episcopus imponere pro una vice tantum moderatam taxam favore Seminarii, etiam si paroecia de qua, obnoxia sit tributo huic Instituto solvendo (Cann. 1355, 1356, 1441).

Resp.: Recurrendum esse in singulis casibus ad S. Congregationes competentes.

17. Utrum Ordinarius, praetermissis iuris sollemnitatibus

in Constitutione Apostolica *Dei miseratione* requisitis, matrimonium possit declarare nullum cum interventu tamen defensoris vinculi matrimonialis, quin opus sit secunda sententia, hisce in casibus, nempe: (Can. 1990).

1. Si duo catholici, in loco certe antehac obnoxio cap. *Tametsi* Conc. Tridentini, vel post Decretum *Ne temere*, matrimonium civile tantum inierunt, omisso ritu ecclesiastico, et, obtento civili divortio, novum in Ecclesia inire student matrimonium vel novum matrimonium, civiliter initum, in foro Ecclesiae convalidare.

2. Aut catholica pars, quae cum acatholica, spretis Ecclesiae legibus, in templo sectae protestanticae (in loco certe antehac obnoxio cap. *Tametsi* Conc. Tridentini, et ubi Benedictina declaratio extensa non est, vel post Decretum *Ne temere*) matrimonium contraxit, obtento civili divortio, in facie Ecclesiae novum matrimonium cum catholico consorte inire vult.

3. Aut apostatae a fide catholica, qui in apostasia civiliter vel ritu alieno se iunxerunt, obtento civili divortio, poenitentes ad Ecclesiam redire et cum parte catholica alteras nuptias in Ecclesia celebrare desiderant.

Resp.: Casus supra memorati nullum iudicialem processum requirunt aut interventum defensoris vinculi, sed resolvendi sunt ab Ordinario ipso, vel a Parocho, consulto Ordinario, in praevia investigatione ad matrimonii celebrationem, de qua in can. 1019 et seqq.

Romae, 16 octobris 1919.

PETRUS Card. GASPARRI, *Praeses.*

Aloisius Sincero, *Secretarius.*

Parimenti è stato sottoposto alla Commissione Pontificia per la interpretazione del Codice di diritto canonico il seguente dubbio:

« *Può ritenersi* tuta coscientia *la dottrina insegnata da alcuni autori, che dopo la pubblicazione del Codice è permesso nei giorni di solo digiuno mangiar carne più volte al giorno?* » (Can. 1251, § 1).

L'E.mo Presidente della Commissione ha risposto il giorno 29 ottobre 1919: *Negative* (1).

PIETRO Card. GASPARRI, *Presidente.*

Luigi Sincero, *Segretario.*

(1) Nella adunanza plenaria del 9 dicembre 1917, gli E.mi Padri, propostosi il seguente dubbio: *Utrum dubia quae minoris sint momenti aut non multum difficultatis habeant, solvi possint ab E.mo Praeside Commissionis*, hanno risposto: *affirmative.* L. SINCERO, *Segretario.*

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

RIASSUNTO E DILUCIDAZIONI

(*Continuazione, vedi pag. 347*). *

TIT. VIII. *Dei Sacramentali.* — È l'ultimo titolo della prima parte del libro III, e in dieci canoni (1144-1153) vi si condensa tutta la dottrina intorno a queste *cose* o *azioni*, di cui Chiesa santa è solita servirsi, imitando in certo modo i Sacramenti (donde il nome) per ottenere sui fedeli dal loro uso o dalla loro impetrazione effetti specialmente spirituali (can. 1144), i quali peraltro non possono vantarsi *ex opere operato.*

Autore di questi sacramentali non è certo Gesù Cristo. bensì la Chiesa, madre pietosa, al cui supremo Capo è riservata sia la nuova costituzione di essi, come ogni loro autentica interpretazione, abolizione, mutazione (can. 1145). Essi, che pur son tanti e tanto vari (1), possono ben dividersi in varie categorie, solo adombrate ed accennate in questi canoni. Possiamo riassumerle: I. – Per ragione di OGGETTO, essi sono *azioni* o *cose*, secondo che l'effetto provenga immediatamente da qualche azione (p. e. benedizione, esorcismo), ovvero mediante una cosa benedetta. – II. Per ragione di FINE si hanno le *benedizioni* o gli *esorcismi*, a seconda che siano diretti ad ottenere un fine spirituale ovvero ad eliminare o diminuire la potestà diabolica. – III. Per ragione di MINISTRO, si hanno i sacramentali *riservati* o *non riservati:* i primi, poi, com'è chiaro, possono essere riservati al Papa, ai Vescovi o anche ad Ordini religiosi, e con riserva per la validità ovvero solo per la liceità.

Mentre gli ESORCISMI possono essere *solenni* o *semplici*, *pubblici* o *privati*, secondo i casi, le BENEDIZIONI si dividono

* *N. B.* La annotazione fatta a pag. 363 non ha oggi più ragione di essere, e deve aversi per non scritta. Ci corre però il dovere di avvertire che il presente articolo, con pieno gradimento dell'autore del riassunto, è stato compilato da Mons. Sosio d'Angelo di cui è nota la competenza in tema di sepoltura ecclesiastica, principalmente trattata nei canoni qui riassunti.

LA DIREZIONE.

(1) Comunemente si riducono a sei, secondo il noto versetto: *orans, tinctus, edens, confessus, dans, benedicens.* Cfr. OIETTI, *Synopsis rerum moralium et iuris pontificii*, 3572.

in altre specie, cui bisogna ben attendere. Possono dunque essere: 1° per ragione di forma, solo *verbali*, ovvero *reali*, nel qual ultimo caso, adibendosi la sacra unzione, esse pigliano il nome proprio di CONSACRAZIONI; 2° per ragione degli effetti, altre sono *invocative*, e queste non mutano affatto lo stato della persona o della cosa, su cui solo si implora, con quelle preci, un qualche bene (p. e. la benedizione della casa, dell'infermo, ecc.): altre *costitutive*. Queste o rendono le persone e le cose del tutto sacre epperciò deputate al culto divino (p. e. la tonsura, gli Ordini minori, la benedizione degli Abati, gli Oli santi), ovvero rendono in modo permanente quella tale cosa un sacramentale sicchè dal suo uso ne venga ai fedeli un quache bene, p. e. l'acqua benedetta. Com'è chiaro, le consacrazioni non possono essere che costitutive.

Ciò premesso, è facile comprendere il valore dei dispositivi canonici che seguono in questo punto: *a*) Legittimo ministro dei Sacramentali non può essere che un *chierico*, che ne abbia facoltà ossia *potestà*, cui peraltro non ne sia stato *proibito* l'esercizio (can. 1146). *b*) Per le CONSACRAZIONI occorre *ad validitatem* il carattere episcopale ovvero una concessione esplicita della legge o uno speciale indulto apostolico. *c*) Per le BENEDIZIONI, invece, *ad validitatem* basta il sacro ordine del presbiterato in ogni caso, *ad liceitatem* occorre la dovuta facoltà, la quale, come abbiamo notato, può ben riservarsi dal Superiore. *d*) Le BENEDIZIONI RISERVATE, perciò, di qualunque natura esse siano, quando anche date da un sacerdote qualsiasi non munito di necessaria licenza, devono aversi come valide, sebbene illecite, all'infuori che la riserva non sia stata *dalla S. Sede* aggiunta con espressa menzione di facoltà da richiedersi anche *ad validitatem*. *d*) I *diaconi* poi e i *lettori* possono dare validamente e lecitamente solo quelle loro espressamente permesse dal diritto (Can. 1147). *e*) L'ESORCISMO sugli ossessi e possessi (non l'esorcismo o benedizioni deprecatorie contro animali) è riservato all'Ordinario: occorre perciò all'uopo una sua speciale ed espressa licenza, da non concedersi se non a sacerdoti pii, prudenti e integri, ai quali si dànno norme prudenziali di diligente investigazione prima di usarne (can. 1151). È notato poi come esso possa egualmente aver luogo sui fedeli e catecumeni che sugli acattolici e scomunicati (can. 1152), e come degli esorcismi occorrenti nel battesimo ed altri riti, ministro

sia quello stesso che celebra la funzione principale (can. 1153). *f*) Mentre soggetti principali delle benedizioni sono i cattolici, niente vieta, per sè, che esse diansi ai catecumeni, ed anche agli acattolici perchè ottengano il lume della fede, ovvero, con questo, la sanità del corpo (can. 1149). *g*) Si fa obbligo grave di usare fedelmente il RITO approvato dalla Chiesa nell'amministrazione dei sacramentali: che anzi le formole per le consacrazioni e per le benedizioni, costitutive o invocative che siano, si intendono prescritte *ad validitatem* (can. 1148), eccettuati, com'è chiaro, speciali privilegi (cfr. p. e. can. 239, § 1, 5-6; 349, § 1, 1). *h*) Quantunque le cose consacrate o benedette con benedizione costitutiva possano formare oggetto di privata proprietà, pure si fa appello ai fedeli di trattarle con riverenza, senza distrarle ad uso profano o non proprio (can. 1150).

LIBRO III. PARTE II. *De locis et temporibus sacris.* — Dopo la trattazione dei Sacramenti e dei Sacramentali, il Codice, in questa seconda parte *delle cose*, in due distinte sezioni si occupa dei luoghi e dei tempi sacri. Le innovazioni quivi arrecate, specialmente nella sez. 1ª, sono di così poca importanza che appena varrebbe la pena di occuparcene: altre Riviste, di fatto, questo punto o l'hanno tralasciato affatto o sono state concise, accennando appena. Perchè il nostro studio riesca completo, anche noi esporremo i principi e le disposizioni di questa 2ª parte del libro III, ma saremo brevissimi, sia perchè l'antica disciplina qui è lasciata quasi intatta, sia perchè il senso dei canoni non presenta difficoltà alcuna.

SEZIONE I. *Dei luoghi sacri* (can. 1154-1160). — Sono tali quelli che vengono *debitamente* consacrati o benedetti per il *culto divino* o per la *sepoltura dei fedeli:* di qui la quadruplice suddivisione, nelle quali distintamente si parla delle chiese, degli oratori e degli altari (*culto*) e della *sepoltura.*

Mentre si prescrive che la *cerimonia* sia *ad hoc* secondo il rito della liturgia (can. 1154), si fa ordine di redigerne in doppio esemplare regolare documento (c. 1158), potendo peraltro bastare, in via ordinaria, anche la testimonianza di uno solo per la prova. In ogni caso, nella certezza non è mai lecito reiterarla (c. 1159). È proclamato alto il principio che il luogo sacro è del tutto esente dalla giurisdizione dell'autorità civile (c. 1160). Trattandosi di *consacrazione* il Codice conferma

il dritto dell'Ordinario locale di compierla, trattisi pure di luogo esente: se l'Ordinario non è Vescovo, può egli delegare un altro Vescovo che gli pare. Giustamente poi viene notata l'eccezione pei Cardinali in rapporto alle chiese dei loro titoli, e la facoltà speciale che occorre nel vicario generale (c. 1155). Trattandosi invece di *benedizione*, il dritto non è *esclusivo* dell'Ordinario, di cui però occorrerà pur sempre e in ogni caso il consenso (c. 1157), bensì, pei soli luoghi però appartenenti a religione *clericale esente*, del Superiore maggiore. È facoltà, peraltro, da entrambi delegabile (can. 1156).

Tit. IX. *Delle chiese.* — In 26 canoni (1161-1187) viene quasi completamente confermata l'antica disciplina: le modificazioni arrecate sono di minima importanza. A chi spetti dare il permesso di edificare una nuova chiesa e di benedirne la prima pietra (cc. 1162-1163), opportunità di sentire un consiglio di periti in arte sacra (c. 1164), necessità della consacrazione o almeno della benedizione (c. 1165), cerimoniale per la consacrazione e sua ricorrenza annuale (cc. 1166-1168), consacrazione ed uso delle campane (c. 1169), quali funzioni vi si possano celebrare (c. 1171), necessità e formalità per la riconciliazione (cc. 1172-1177), cura di essa (c. 1178), dritto di asilo (c. 1179), amministrazione dei suoi beni (cc. 1182-1186), sua riduzione ad uso profano (c. 1187), ecco quanto viene esposto, a norma dell'antico diritto, in questo titolo. Le MODIFICHE arrecate sono le seguenti: – *a*) Le chiese di legno, di ferro o altro metallo possono bensì essere benedette, non già consacrate (c. 1165, § 4; S. R. C. 11 apr. 1902). – *b*) Per la esecrazione, vigendo, una volta, il principio: *benedictio haeret solo*, occorreva e bastava la sola deturpazione del pavimento senza che le mura fossero distrutte, oggi invece si richiede la demolizione totale almeno in massima parte delle pareti (c. 1170). – *c*) Alle antiche cause sufficienti per la violazione (omicidio delittuoso, effusione di sangue, sepoltura di un infedele o scomunicato), si aggiunge in maniera più lata quella di un uso empio e sordido fatto della chiesa (c. 1172, § 1, 3°), quale sarebbero spettacoli osceni, dimostrazioni antireligiose, cerimonie sacrileghe, ecc. – *d*) Violata la chiesa, poi, non resta violato anche l'attiguo cimitero, e viceversa (c. 1172, § 2). – *e*) Per la ribenedizione o riconciliazione non occorre più indulto speciale e ogni delegazione si ha già *ex iure* (c. 1176).

TIT. X. *Degli oratorii.* — Nei 9 canoni (1188-1196) niente di nuovo, all'infuori della precisa determinazione delle tre classi d'oratorii (c. 1188, § 2) e della facoltà che ora si concede all'Ordinario di poter permettere, se la necessità o una grande utilità lo richieda, l'erezione di altre cappelle minori oltre l'oratorio principale (quasi pubblico) nei convitti, ginnasi, carceri, ecc. (can. 1192, § 4). Per oratorio privato non può adibirsi una camera da letto: occorre una stanza conveniente, libera del tutto da ogni uso domestico (c. 1196, § 2), e l'Ordinario può permettervi per modo di atto la celebrazione della S. Messa, sempre che vi sia giusta e ragionevole causa, anche nelle feste solenniori (c. 1195), la quale facoltà peraltro va interpretata in senso assai restrittivo (cfr. sopra, pag. 15, n. 12).

TIT. XI. *Degli altari.* — La divisione di essi, la loro materia, consacrazione, esecrazione e relativi amminicoli sono chiaramente insegnati nei 6 canoni seguenti (1197-1202), i quali non hanno bisogno di alcuno schiarimento. Notiamo soltanto che la riconsacrazione di un altare immobile, in certi casi, può permettersi anche al sacerdote (c. 1200).

TIT. XII. *Della sepoltura ecclesiastica.* — I tradizionali tre sensi della voce *sepoltura ecclesiastica* (1) vengono tenuti in considerazione dal Legislatore, il quale, dopo aver condannato la cremazione e di averla considerata come condizione *impossibile* se aggiunta al testamento (can. 1203), e dopo di aver specificato in che cosa propriamente consista la sepoltura (*esequie, funzione funebre, inumazione;* c. 1204), divide questo titolo in tre capi: cimiteri (*luogo di sepoltura*), traslazione del cadavere in chiesa (*funerale, inumazione*), a chi concedere e a chi negare la sepoltura (*ius sepeliendi*).

Cap. I. *Dei cimiteri* (cc. 1205-1214). — Inalterata l'antica disciplina. Sola importante modifica arreca il can. 1206, modifica richiesta dall'intervento abusivo dell'autorità civile nell'attribuirsi la proprietà di questi sacri recinti, che dovrebbero invece appartenere assolutamente ed esclusivamente alla Chiesa cattolica. Lo sforzo di laicizzare tutto era giunto a scristianizzare persino i nostri cimiteri concedendovi promiscuamente la sepoltura ai fedeli come agl'infedeli e scomunicati, ragione

(1) Cfr. S. D'ANGELO, *Della sepoltura ecclesiastica e dei diritti funerari*, Roma, Desclée.

per cui si ordinava di benedire volta per volta i singoli loculi. Ora invece questa condotta va conservata solo nell'estremo caso che non sia possibile usare una benedizione per l'intero cimitero, quand'anche appartenente allo Stato; purchè vi sia almeno un recinto pei cattolici, sia pensiero e cura di ogni Ordinario che tutto il camposanto venga benedetto. Oggi è quasi impossibile che ogni parrocchia abbia il suo cimitero proprio e perciò si dà facoltà di averne dei comuni (c. 1208). Per la costruzione di sepolcri propri, familiari o gentilizi ovvero ereditari occorre la licenza scritta dell'Autorità ecclesiastica, senza il cui consenso non ne sarà lecita l'alienazione (c. 1209, § 1); similmente occorrerà la relativa licenza per procedere ad esumazioni (c. 1214). Si insiste poi che nei cimiteri vi siano vari reparti separati per sacerdoti e per bambini (c. 1209, §§ 2-3), come per gl'indegni (c. 1213). Degne di nota due raccomandazioni: 1ª di vigilare sugli epitaffi, iscrizioni e ornamenti dei sepolcri (c. 1211); 2ª di non seppellire i cadaveri, specialmente dei morti improvvisamente, se non dopo un tempo considerevole (c. 1213), secondo l'insegnamento di autorevoli scrittori moderni e la sanzione dei codici civili.

Cap. II. *Trasporto del cadavere in chiesa, funzione funebre, inumazione.* — È interessantissima la conoscenza di questa parte, in cui peraltro, come per l'addietro, è lasciato molto alle varie consuetudini locali. Sono 23 canoni (1215-1238), in cui si tracciano le linee per stabilire i limiti del dritto parrocchiale del quale si occupa il can. 452, 5°. Meriterebbe questo capo più ampia trattazione; ciò non pertanto, confermandosi su per giù gli antichi principi di dritto e relative costumanze locali, rimandiamo i nostri amici alla lettura dei singoli canoni, dai quali si possono riassumere le seguenti conclusioni:

1° Il principio sancito più volte dalle SS. Congregazioni che, con l'erezione dei pubblici cimiteri, si deve intendere mutato solo *materialmente* e fisicamente il luogo di sepoltura, non già il suo dritto (*ius sepeliendi*), il quale rimane tuttodì integro, pare non distrutto dal Codice; il canone 1225 sembra anzi che voglia confermarlo. Qui, di fatto, si parla di un *ius funerandi* (il quale, come notano gli autori (1), altro non è che lo stesso *ius sepeliendi* in senso attivo), di cui deve godere la

(1) Ferraris, v. *Sepultura*.

chiesa per poter formare oggetto di *scelta* da parte dei fedeli (senso passivo del medesimo *ius sepeliendi*).

2° Il trasporto in chiesa del cadavere di ogni fedele, secondo la esplicita imposizione del Rituale, è ordinato con severa e netta disposizione (c. 1215); solo una causa *grave* può dispensare da tale obbligo strettissimo, e ogni uso in contrario deve aversi come *detestabile abuso*, come già più volte ebbe a pronunziarsi la S. Congregazione. (Cfr. sopra pag. 15. Com. Cod., dub. 15).

3° Bisogna ben distinguere la *chiesa funerante* dal *luogo di sepoltura;* in chiesa, di fatto, non è lecita se non la inumazione solamente del R. Pontefice, dei Cardinali, Vescovi residenziali e pochi altri a norma del can. 1205 § 2. Questa distinzione gioverà a meglio intendere il dritto di scelta.

4° Nel primo senso considerata (*chiesa funerante*), la sepoltura altra è comune, altra privilegiaria, altra elettiva, altra propria. Di queste, la *elettiva* va sempre preferita (cc. 1216, § 1; 1229, § 1); in mancanza dell'elettiva ha la preferenza la *propria* ossia quella *maiorum* (c. 1229); solo mancando l'una e l'altra ha luogo la *comune* o *parrocchiale*, se pur non osti un privilegio.

5° Seguendo lo stesso ordine del Codice, si noti: – *a*) Chiesa funerante COMUNE o PARROCCHIALE è la parrocchia *propria* del defunto (c. 94), la quale gode del favore di dritto (c. 1217). Se si hanno più parrocchie proprie, ha il diritto quella nei cui limiti avvenne il decesso (1216): ma è sempre nella propria parrocchia che il cadavere va trasportato, quando anche la morte si sia verificata fuori limiti, a norma del can. 1218. Nel parroco proprio poi si riconosce non solo il *dritto*, ma il *dovere* di intervenire a detto trasporto (c. 1230, § 1); che se a lui si fa ordine di solo preavvisare il parroco del luogo del decesso (c. 1230, § 2), il diritto gli riconosce il potere di passare con la stola e con la croce elevata, anche senza alcuna licenza, su alieno territorio (c. 1232). – *b*) Godono di sepoltura PRIVILEGIATA, oltre il R. Pontefice, i Cardinali, i Vescovi residenziali, Abbati e Prelati *nullius* (c. 1219), i beneficiati con residenza, quali i parroci e i canonici (c. 1220), e i religiosi professi o novizi (c. 1221). Quanto agli ospiti, convittori e seminaristi è chiaro il senso dei canoni 1222 e 1368. – *c*) Interpretandosi quell'*aut* del can. 1223, § 1 in senso disgiuntivo è chiaro come il dritto di ELEZIONE (riconosciuto in tutti, anche nella moglie e nei mi-

norenni (§ 2) all'infuori che interceda esplicita proibizione. come avviene per gli impuberi e i religiosi professi) (c. 1224). può estendersi ad ambedue gli atti o anche restringersi a designare la sola chiesa, *ovvero* il solo cimitero (c. 1228). Ed è chiaro che i diversi effetti giuridici dipendono dalla diversità della scelta (1). Degno poi di nota in questo punto è non solo quanto si richiede perchè una chiesa possa scegliersi (c. 1225), e come di detta scelta possa darsi mandato ad altro (c. 1227), ma il *divieto* assoluto che si fa a religiosi e a chierici secolari di influire come che sia sulla volontà dei fedeli circa la scelta della loro sepoltura: ogni ingerenza che induca a determinazione arreca la nullità dell'atto (c. 1227). – *d*) Quanto al sepolcro proprio (MAIORUM) nulla di nuovo, solo viene risoluta la questione che si agitava fra' Canonisti nel caso di una moglie che abbia avuto più successivi mariti con sepolcro proprio. Si stabilisce che prevalga quello dell'ultimo marito; in ogni caso poi di più sepolture proprie il dritto di scelta verrà esercitato dalla famiglia o dagli eredi del defunto (c. 1229).

6° Il can. 1230 contiene le leggi *giuridiche* e *liturgiche* che, secondo i vari casi, possono interessare i parroci, nei quali inoltre si riconosce il dovere di accompagnare il cadavere, dopo la funzione funebre, al luogo di sepoltura (c. 1231), si nega il diritto, in *linea ordinaria*, di escludere dalle esequie chierici o sodalizi (c. 1233), si proibisce di poter esigere emolumenti in di più del regolare indice di tasse diocesane (cc. 1234, 1235), e infine si dà ordine di registrare il decesso a norma di dritto (c. 1238) (2).

---

(1) Quando però non si sia fatta limitazione la elezione di sepoltura va intesa a norma del can. 1204, in forza del principio « *ubi tumulus ibi funus* », a meno che non esiga altra interpretazione la consuetudine vigente, che non è affatto riprovata.

(2) Va pur notata a questo punto la conferma ufficiale del principio più volte ribadito dal venerato nostro fondatore in tutte le sue opere (cfr., per esempio, *Quist. can.*, q. 163) che cioè la chiesa cattedrale e il suo capitolo goda del *dritto* di associare i cadaveri e celebrare i funerali di tutti quei fedeli quali non abbiano nel luogo del decesso il loro domicilio, ovvero vi abbiano scelto il solo luogo di sepoltura. Se cattedrale non vi sia, varrà la legittima consuetudine o la legge diocesana, le quali nulla richiedendo in contrario, ogni dritto si riconosce nel parroco di quella parrocchia nei cui limiti è sito il cimitero. (Can. 1230, § 7).

7° Interessanti poi sono i canoni 1236 e 1237 i quali, pur riconoscendo valido ogni particolare diritto, tendono a dettare norme sicure per la soluzione dei tanto discussi e complicati casi di *porzione parrocchiale*, una volta denominata quarta funeraria. La sua *quantità* va espressamente determinata, e in ogni caso prevale l'indice della chiesa funerante, come per la distanza e facilità di accesso va considerata la disposizione dell'Ordinario di quel luogo dove si verifica il decesso. Essa è *dovuta* al parroco proprio (se sono in più va divisa fra loro) ogni volta che la funzione funebre *poteva* aver luogo in parrocchia e non vi si fece per *legittimo motivo:* è chiaro quindi che non è dovuta quando il trasporto del cadavere, a norma del can. 1218 (cioè a giudizio del Vescovo) non è possibile, nel quale caso è il diritto stesso che considera come parroco proprio del defunto quello, nel cui territorio è avvenuto il decesso (c. 1236). Detta porzione è inoltre dovuta se, per una qualsiasi ragione, il *primo solenne officio funebre* abbia luogo dentro un *mese completo* dalla deposizione, quando anche si sieno già celebrati offici di minore importanza in parrocchia (c. 1237, § 3). Su di che fu già detto ampiamente.

Cap. III. *A chi va concessa o negata la sepoltura.* — La sepoltura ecclesiastica, sia materialmente sia formalmente, considerata, è parte della comunione sociale ecclesiastica: come tale, quindi, *deve* concedersi a tutti, purchè, s'intende, sieno *de gremio Ecclesiae* e in sua attuale comunione, e sieno *morti piamente*. Segue da ciò che vi sono motivi di *indegnità*, i quali però non possono essere che solo *quelli* e *in quella misura* stabiliti espressamente dalla legge (c. 1239, § 3), e che simile *privazione* importa anche il divieto di ogni *rito pubblico* (c. 1241), come più volte hanno deciso le SS. Congregazioni, e opportunamente insegna il Baruffaldo nel suo *Commentario al Rituale Rom.* (tit. 34, n. 4).

Il Codice è molto chiaro e preciso in questo punto e i casi di indegnità sono elencati ordinatamente, confermandosi la disciplina antica con qualche lieve ritocco, come per esempio è quello che riguarda i catecumeni morti incolpevolmente senza battesimo ai quali si dà ordine di concedere sepoltura (c. 1239, § 2). Oltre quindi ai *non battezzati*, debbono aversi INDEGNI: – *a*) gli apostati *notori* e gl'iscritti *notoriamente* a sette

condannate (1), anche, crediamo col Sebastianelli (2), che il loro errore o la loro iscrizione si conosca dopo la morte; – *b*) gli scomunicati e interdetti con sentenza; – *c*) i suicidi *deliberati;* – *d*) i duellanti quand'anche morti fuori agone purchè però a seguito di ferita ivi riportata; – *e*) coloro i cui corpi debbono essere cremati per loro espressa volontà, certamente e notoriamente perseverante sino alla morte; – *f*) ogni peccatore *pubblico* e *manifesto* (can. 1240, § 1).

Si notino intanto due assai opportuni richiami del Legislatore in questo punto: – 1° Il *reato* che induce indegnità è di stretta interpretazione; occorre quindi che sia *certo* quanto all'esistenza iniziale non solo, ma anche quanto alla pertinacia nel momento del decesso; basta quindi un qualsiasi segno di penitenza (*aliqua.. signa*) prima della morte perchè la sepoltura *debba* concedersi (c. 1240, § 1) nessuno escluso, neppure i duellanti. Similmente, con la remozione d'ogni scandalo, si consiglia di non negare la sepoltura quando nei predetti casi vi corra *dubbio*, il quale, è giusto, essendoci tempo, si sottometta all'Ordinario (c. 1240, § 2). – 2° La sepoltura di un infedele e di uno scomunicato importa la violazione, ossia esecrazione, del cimitero (c. 1172, § 1, 4°); a norma dei canoni 1212, 1214, § 1, e 1242, se ciò è possibile, si proceda alla sua esumazione prima di ribenedire o riconsacrare il luogo violato. (*Continua*).

QUESTIONI.

Come va interpretato il can. 450, § 2: *Vicarius foraneus...* « praecedit omnibus parochis aliisque sacerdotibus sui districtus? ». Fin dove si deve estendere questo dritto di precedenza nel vicario foraneo?

R. La S. C. del Concilio, il 17 maggio 1919, interpretò il can. 370 che tratta del Vicario Generale nel senso che a costui, anche se vestito degli abiti canonicali, spetta il dritto di precedenza in coro e fuori, su tutti e singoli i sacerdoti, non esclusi i canonici e le dignità. S. C. C. Cuneen et Utinen. *Praecedentiae.* Cfr. *Mon. Eccl.*, XXI. 296. Dall'intima connessione della materia e per i principi ivi ufficialmente accennati, ci pare che anche il canone 450 possa godere della stessa lata interpretazione, sicchè può ben ritenersi che anche la materia

(1) Non più i loro *fautores, receptores, defensores*, come una volta.
(2) *Praelectiones I. C.*, I. 281.

di precedenza nel vicario foraneo sia stata riordinata *ex integro* nel nuovo Codice. Si noti:

1° È chiara, certo, la differenza che corre tra il Vicario Generale ed il foraneo; mentre quegli è costituito in vera dignità, questi è un semplice officio con una certa delegata giurisdizione assai limitata, come nota il Barbosa, *De officio Episcopi*, 54, 140. Tuttavia sotto un certo aspetto convengono insieme, in quanto, sebbene in modo, misura e titolo diversi, l'uno e l'altro fanno le veci del Vescovo e ne rivestono l'autorità.

2° Ora, è proprio su tali principi generali che il can. 106, nn. 1-2 basa i criteri di precedenza: *a*) chi fa le veci di altra persona, ha la stessa precedenza di questa; *b*) chi ha autorità su altre persone, ha sulle medesime la precedenza.

3° Pare adunque fuori dubbio che il can. 450, § 2 vada interpretato con lo stesso criterio estensivo con cui la Congregazione interpretò il can. 370, epperciò, restando abrogati tutti i precedenti decreti della S. C. dei Riti in materia (can. 6, n. 1), il Codice ha arrecato sostanziale riforma su tal punto.

4° Prima del Codice la precedenza al foraneo sul clero della forania non gli toccava *per sè* e *sempre*, poichè bisognava distinguere s'egli era o no canonico, se interveniva o meno come foraneo, ecc., come pure aver presenti le varie consuetudini e le varie disposizioni della S. C. dei Riti, e le sinodali, spesso contraddittorie. Cfr. *S. R. C.*, 43, 126, 173, 191, 206, 457, 534, 1106, 1261, 1272, 1872, ecc.; *Ferraris*, v. Vic. foraneus; Sinodi di Fermo (1900), tit. IV; Sin. di Palermo (1910), n. 450; Sin. di Ravenna (1913), n. 811.

5° Occorrevano quindi criteri generali, i quali si riassumono *a*) Si suppone che il vicario foraneo agisca, intervenga ed operi *sempre* come tale: è inutile quindi oggidì l'indagare s'egli agisca in qualità di foraneo, ovvero di semplice canonico, ecc.; *b*) Le espressioni del can. 450 sono chiare: il foraneo gode della precedenza su tutti i parroci e gli altri *sacerdoti*, sien pure canonici e dignità collegiali nel suo distretto; *c*) ciò va inteso anche se egli, il foraneo, intervenga nelle sacre funzioni o, avendo il dritto di intervenirvi, negli atti capitolari collegiati, purchè, s'intende, ciò faccia vestito in abito conveniente. Poco interesse ha poi di vedere se la riunione del clero della forania abbia luogo anche fuori territorio, p. es. nella città diocesana.

6° Possono farsi due quistioni:

a) Se in una funzione interviene *collegialiter* un capitolo collegiato e il foraneo non è *de gremio*, godrà egli su tutti del dritto di precedenza? — Sino ad esplicita dichiarazione in contrario, ci pare di no, poichè la corporazione capitolare va considerata come ente

più degno del vicario foraneo. Benedetto XIV, *De Synodo dioecesana*, III, X, VII.

b) Che cosa è a ritenersi in caso di processioni o di esequie? — Premesso che il Codice non ha inteso intaccare quelle leggi liturgiche di cui non fa esplicito cenno (can. 2), ci pare che la precedenza sul parroco che porta la stola in questi casi non possa sostenersi, anche perchè queste sono funzioni parrocchiali espressamente riservate a lui nel can. 462, nn. 5 e 7. Intervenendo però il capitolo, di cui il foraneo è membro, costui avrà dritto alla precedenza su tutti, anche sul parroco, purchè questi non si trovi *in funzione*, nel quale caso la precedenza è concessa dalla liturgia.

Si può consultare F. H. Ferretti, *De iure praecedentiae, vic. gen.*, Roma, Desclée, 1919 (estr. dalle *Ephemerides liturgicae*, ott. 1919).

D'A.

QUESITI MINORI [1]

1. Un parroco di cattedrale, il quale, per eccezione, ha insieme la cura abituale e attuale, avendo ottenuto il sussidio per le spese di culto in forza d'una dichiarazione vescovile, attestante « che il Capitolo non era tenuto a esse », esige, ciò non ostante, che il Capitolo continui a addossarsi le spese, come per consuetudine ha fatto finora. Il Capitolo si ricusa, invocando l'assioma « qui sentit commodum, et onus sentire tenetur ». *Quid iuris?*

R. È evidente che, in forza di detto principio, il parroco non è tenuto ad altro che a mettere in collazione, ossia a versare nell'attivo per le dette spese, il sussidio che riceve dal Governo. La dichiarazione vescovile non poteva infatti avere altro scopo che alleggerire la parte del Capitolo; l'essere poi la cura attuale e *abituale* per eccezione concentrata nel parroco, non toglie che la cura del culto, come l'Amministrazione della chiesa Cattedrale spetti unicamente al Capitolo, come fu già ampiamente dimostrato.

2. L'aumento di congrua e delle spese di Culto, nelle chiese ricettizie, sono a carico del Fondo Culto, o del Comune?

R. Giova notare, che, a differenza dei precedenti decreti, nell'attuale (cfr. XXXI, pag. 273) tale aumento è stato messo a carico, non del Fondo Culto, ma del *Tesoro dello Stato*. Se quindi l'istrumento di dotazione fra Comune e chiesa ex-ricettizia fu già stipulato, in misura

(1) Invertendo la norma seguita finora, da oggi in avanti agli Abbonati (in regola con l'Amministrazione) risponderemo subito in scritto, riservandoci di pubblicare sul periodico, a suo tempo e a suo luogo, i quesiti e le risposte di interesse comune; su di che preghiamo gli Abbonati lasciare esclusivamente a noi il giudizio.

LA DIREZIONE.

inferiore alle L. 1500, il Comune, a rigore, non sarebbe tenuto più ad altro, e la domanda andrà rivolta alla Direzione del Fondo Culto che se ne rivarrà sul Tesoro dello Stato. Altrimenti l'obbligo rimane ancora al Comune, naturalmente nei limiti della capienza delle rendite a lui devolute, dovendo nel resto supplire lo Stato. Ad ogni modo è pratico rivolger prima la relativa domanda al Comune, e, ricevutane la negativa motivata, deferirla al Fondo Culto.

3. Fra noi vi sono diverse associazioni di cattolici, per es., di quei maschi e femmine, che in *diebus illis* frequentavano la stessa scuola parrocchiale. Adesso una o due volte l'anno fanno banchetto e, questo finito, per due o tre ore di notte pure — ballano, *praesentibus paroeciae sacerdotibus*. Ciascuno paga qualche soldo pel mangiare e per le spese di musica, ecc. *Quaeritur utrum tolerari possit praxis?*

R. Non si può tollerare l'intervento dei sacerdoti: è proprio il caso del *pick-pick* contemplato nel decreto della S. C. Concistoriale del 10 dicembre 1917 (cfr. vol. XXX, pag. 37).

4. Le oblazioni dei fedeli e i dritti di stola possono tuttodì ritenersi come beni quasi-patrimoniali del beneficiato?

R. No. Col nuovo Codice, le oblazioni spontanee dei fedeli quando sono certe, e i diritti di stola *dentro i limiti fissati dalla legge diocesana o da una legittima consuetudine*, entrano a far parte della dotazione del beneficio (can. 1410). Fuori ogni dubbio quindi tutti questi beni sono compresi negli obblighi annoverati nel can. 1473 sg.

5. La Vicaria-curata *A* è *pleno iure* unita a un Capitolo, che nomina il suo vicario e lo stipendia. Il Vescovo, per ragioni buone canonicamente divide in due la Vicaria-curata *A*, ed erige una porzione di essa Vicaria-curata *A'* in *ente autonomo*, in una *cura a sè e indipendente*, distaccandola dal tutto, di cui prima era una parte integrante. Si domanda: *Il nuovo ente*, la *nuova Cura* a sè *può* essere parrocchia di libera collazione, o *deve* essere Vicaria-curata unita al Capitolo, come era prima, quando cioè era parte integrante della Vicaria-curata *A*?

R. Provvede *in terminis* il can. 1427 § 5: « Divisa una parrocchia che apparteneva a un ordine religioso (ossia gli era pienamente unita) la vicaria perpetua o nuova parrocchia *non è* religiosa; e parimenti, se la divisa era parrocchia di giuspatronato, la nuova è di libera collazione ». Il Codice ha qui compreso i due casi estremi: dunque anche l'intermedio: se cioè la parrocchia divisa era pienamente unita a un capitolo la nuova parrocchia non è capitolare, ossia è libera e di libera collazione.

6. Il canonico teologo di R. ha l'obbligo di fare solo otto Lezioni Teologali; ora dopo il Codice, può esser obbligato a farne un numero maggiore?

e nel caso di sì, può esigere un equo compenso a questa maggiore fatica, che non vi era, quando prese possesso di questa Prebenda?

R. Affirmative ad utrumque. Al I. pel chiaro disposto del can. 400 § 1 ove la cosa è rimessa alla designazione del Vescovo col consiglio del Capitolo. Al II, per l'elementare principio che non si possono dai privati imporre nuovi oneri, non preveduti al momento di contrarne l'obbligo, senza corrispettivo compenso. Altro sarebbe se il Codice determinasse un *minimo* di lezioni: sarebbe allora la legge che impone l'obbligo, cui uno si potrebbe sottrarre rinunziando all'ufficio: ma qui la legge dà solo facoltà di imporre l'obbligo nuovo: chi dunque vuol servirsi di tale facoltà, deve assumersi la responsabilità connessa.

7. La collegiata di M. possiede un reddito annuo relativamente tenue, per distribuzioni cotidiane; le quali, perchè tenui, sono neglette dai Canonici e Beneficiati. Non potendosi provvedere altrimenti, per aumentare, e per rendere diligenti i Canonici e i Coristi si può ricorrere al mezzo indicato nel § 2 del Can. 395, costituendo la multa di L. 0,25 al giorno per ognuno dei canonici e beneficiati i quali mancano alla residenza in coro, oltre i tre mesi legittimi?

R. Non vediamo, anzitutto, perchè non si possa a norma del § 1 separare all'uopo la terza parte dei frutti di prebenda, rimedio prescritto appunto ubi « distributiones ita tenues sunt ut verisimiliter negligantur ». Supposta però questa impossibilità logicamente segue l'applicabilità del § 2: sarebbe un cavillare, puntarsi su le parole « si distributiones introduci nequeunt », per opporre che nel caso *si hanno* distribuzioni benchè tenui: la continuità del discorso esige che si intenda di distribuzioni *congrue*, e *non trascurabili*, che nel caso mancano, nè si possono introdurre.

8. In questa città da molti anni esistono l'Arciconfraternita dell'Agonia e l'Associazione delle Figlie di Maria, entrambe femminili. Da pochi anni il parroco di S. C. ha eretto nella sua chiesa l'Arciconfraternita della Guardia d'Onore, pure femminile. Nella processione dell'Immacolata è sorta una seria questione di precedenza: il parroco voleva la precedenza per la sua fondandosi sui can. 707 e 106, n. 5; ma gli è stato opposto che quei canoni riguardano le sole associazioni di uomini, mentre le associazioni femminili non sono persone morali (cfr. can. 712 § 2). *Quid iuris?*

R. Il canone che regola la materia è il 701, che qui non vediamo affatto citato! E si avverta in primo luogo il chiaro dispositivo del § 3: « soltanto allora potrà accamparsi diritto di precedenza, quando si vada collegialmente, dietro la propria croce o stendardo, e con l'abito o insegne dell'associazione ». Ciò supposto, sembrerebbe dunque che la precedenza spetti alle due Arciconfraternite: ma nel caso si osservi: non possono dirsi *Arci*confraternite le pie unioni o anche

confraternite aggregate a una arciconfraternita: restano quelle che erano: quindi male si denominano nel caso Arciconfraternite pel solo fatto dell'aggregazione. E poi anche le confraternite debbono intendersi nel senso del Codice, can. 707. § 2, cioè occorre che siano erette « ad incrementum publici cultus ». Ora, come *male* si argomenta nel dubbio, che persone morali non possono essere se non le associazioni *maschili* (restrizione questa che non ha luogo nel codice: cfr. canone 100. 708), è però vero che le associazioni femminili non possono erigersi « ad incrementum *publici* cultus »: cfr. per esempio can. 709. § 2, 1291 e seg. Non si tratta dunque nel caso di *confraternite* in senso giuridico, ma solo di tre associazioni o pie unioni del medesimo grado (5° del can. 701). In quanto dunque può parlarsi di precedenza (infatti le donne [cfr. *Rit. Rom.*, tit. IX, cap. I, n. 4] debbono incedere *post processionem*, e quelle che esse da sole facciano, non sono che pii cortei privati) ha luogo il can. 106, n. 5: dunque l'Associazione della Guardia d'onore essendo venuta *dopo* le altre, deve cedere a queste.

9. Tizio sacerdote, chiamato alle armi nel gennaio 1917 esonerato in agosto fu subito rimesso dal suo Ordinario nella sua parrocchia, e come tale nel novembre del 1917 prese parte agli esercizi consueti del clero per otto giorni. Ora, dopo il decreto della Concistoriale, il Vescovo lo richiama a 10 giorni di esercizi coi sacerdoti ex-militari. È tenuto a farli?

R. Faccia osservare al Vescovo con bella maniera che non si crede obbligato per aver soddisfatto in anticipo, e perchè quando fu pubblicato il noto decreto, egli non era più nel caso contemplato fin da principio del cap. III. Se ciò non ostante il vescovo insiste, obbedisca, poichè il vescovo ha diritto di imporre gli esercizi anche in altri casi che non siano quelli prescritti nel decreto.

10. Nel *Monitore Eccl.* anno 1918, pagg. 271 e 314, non si accenna nè si spiega la differenza tra i voti *pubblici* che, secondo il can. 488, n. 1, si emettono da tutti i *religiosi* propriamente detti, e i voti *privati* che, secondo il can. 673, si emettono da alcune comunità *impropriamente dette religiose*, si desidererebbe qualche miglior schiarimento.

R. Secondo il can. 1308, § 1, voti pubblici sono quelli che si accettano *nomine Ecclesiae* dal legittimo Superiore ecclesiastico, il che corrisponde al Decreto della S. C. dei Vesc. e Reg. 11 agosto 1889 (cfr. P. Bucceroni, *Enchiridion morale*, de statibus part., n. 248).

Affinchè poi i voti emessi nelle *Congregazioni religiose* propriamente dette possano dirsi accettati *nomine Ecclesiae*, secondo il P. Bucceroni (*Instit. theol. moral.*, editio VI, vol. 3, n. 248, pag. 158) richiedesi che siano accettati « *nomine Congregationis aut Sedis Apostolicae, unde in eius manus fieri dicantur; secus enim Congregatio religiosa*

non est sed saecularis». Ciò confermasi col Breve di Alessandro VII, *Ex commissa*, 22 sept. 1655, con cui fu approvata la Congregazione della Missione coi voti di povertà, castità, obbedienza e stabilità, da emettersi in modo che «*nemo interit qui ea acceptet, sive nomine Congnis. sive pro tempore existentis Romani Pontificis nomine*»; sicchè nello stesso Breve di Alessandro VII dichiarasi «ut dicta Congregatio non censeatur propterea *in numero Ordinum religiosorum*, sed ut *de corpore cleri saecularis*». La prima parte del detto Breve di Alessandro VII trovasi inserita nel Breve di Benedetto XIV, *Quo magis*, 18 dec. 1742 (per la medesima Congregazione della Missione) citato dal P. Bucceroni (*Inst. theol. moral.*, loc. cit.).

Però siccome anche i Vescovi secondo il can. 492, § 1, *condere possunt Congregationes religiosas*, sembra sufficiente che in tali Congregazioni i voti siano accettati *nomine Episcopi* (seu Ecclesiae dioecesanae).

È chiaro poi che i voti *privati*, emessi secondo le particolari costituzioni nelle comunità impropriamente religiose (can. 673), devono essere accettati *nomine Superioris generalis pro tempore existentis*, di modo che il professo non può più licenziarsi per malattia sopraggiunta dopo la professione (can. 681 e 647, § 2, n. 2).

11. Nel suo fasc. I-II genn.-febbr. 1919 si legge pag. 3 nella nota in parentesi (e oggi anche i Vicari e *Prefetti* Apostolici, can. 299). In questo canone menzione è fatta soltanto di Vicari Apostolici, mentre in tutti altri Canoni del Cap. VIII Vicari e Prefetti sono menzionati. Sono esclusi i Prefetti Apostolici dall'obbligazione contenuta nel can. 299?

R. La citazione riguardava soltanto l'obbligo della relazione sullo stato della diocesi, di cui parlava il decreto della Concistoriale da noi annotato. Che tale obbligo si riferisca anche ai Prefetti Apostolici appare esplicitamente dal can. 300; mentre l'obbligo della visita *ad limina* non riguarda i Prefetti Apostolici.

12. Tizio, essendosi bruciata la sua casa ch'era nella parrocchia di *A* si trasferisce con la famiglia nella sua villa ch'è nella parrocchia di *B*, ma col fermo proposito di far ricostruire la casa bruciata e di tornarvi; intanto, avvicinandosi l'inverno prende in affitto una casa nella parrocchia di *C*, per un anno. Dopo alcuni giorni la figlia di Tizio vuole sposare un giovane della parrocchia *D*. Si domanda, quale dei quattro parroci potrà assistere non solo validamente, ma anche lecitamente al matrimonio?

R. Il parroco di *C.* ratione quasi-domicilii; infatti: 1° a norme del can. 1097, § 2, deve scartarsi il parroco di *D.*; 2° in *A.*, evidentemente, non v'è più domicilio di Tizio (nè quindi della figlia): vi *fu* e vi *sarà* ma perciò stesso non vi è; 3° in *B.* *fu* soltanto quasi domicilio (mancando, pel domicilio, l'animo di restarvi *in perpetuo*); ma non vi è

più, dal momento che l'attuale dimora è stata trasferita in *C.* con l'animo di restarvi per *un* anno (quindi più che *ad maiorem annipartem*) come prova l'affitto (Cfr. can. 92)

Leggi, Decreti e Giurisprudenza governativa.

Decreto reale 11 settembre 1919, n. 1764, che eleva sino a L. 500 l'assegno che si corrisponde dall'Amministrazione del Fondo per il Culto degli economi spirituali civilmente riconosciuti durante la vacanza delle parrocchie aventi un reddito non eccedente le L. 900.

Art. 1. A datare dal 1° luglio 1919 sarà elevato fino a L. 500 annue l'assegno che si corrisponde dall'Amministrazione del Fondo per il culto nei casi previsti dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n 454, agli economi spirituali civilmente riconosciuti durante la vacanza delle parrocchie, aventi un reddito beneficiario non eccedente le annue L. 900 nette fissate dalla legge 4 giugno 1899, n. 191.

Art. 2. Agli effetti della concessione dell'assegno di cui all'articolo precedente, sarà computato fino alla concorrenza di 500 lire e con le modalità stabilite nell'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454, l'importo dei preesistenti assegni già erariali e di quelli per indennità di decime che fossero a carico del bilancio del Fondo per il culto.

Art. 3. Nel caso in cui agli economi spirituali contemplati dall'art. 1 di questo decreto sia dovuto anche un assegno per le spese di culto ai termini dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, e del quarto comma dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454, sarà tenuto conto degli aumenti concessi ai parroci per tale titolo dal 2° comma dell'art. 1 dei decreti-legge 17 marzo 1918, n. 396, e 6 luglio 1919, n. 1156.

Art. 4. La esenzione da qualsiasi imposta e tassa accordata dall'ultimo capoverso della legge 30 dicembre 1900, n. 454, si estende all'aumento disposto col presente decreto.

Tassa di bollo per i certificati che vengono rilasciati dalle Curie per riscossione di supplementi di congrua o altri assegni.

Con circolare 24 maggio 1918 della Direzione Generale del Fondo culto, n. 275, al § 2 si avverte che debbono continuare a rimanere soggetti alla tassa di bollo di una lira i *certificati che vengono rilasciati dalle Curie Vescovili* e da prodursi sia dai parroci per la riscossione dei supplementi di congrua, sia da altri sacerdoti per la riscossione di assegni di ufficiatura, di adempimento di oneri religiosi e simili, semprechè trattisi di assegni che superino le annue L. 500 ai sensi dell'art. 22, n. 26 della legge 4 luglio 1897, n. 414.

CRONACA ECCLESIASTICA.

CONCISTORO. — Fu tenuto il 15 dicembre 1919 e in esso dopo una Allocuzione segreta su le presenti condizioni della Chiesa il S. P. pubblicò e creò i seguenti

NUOVI CARDINALI. L'E.mo Adolfo *Bertram*, nacque il 14 marzo 1859 in Hildesheim di cui fu eletto vescovo il 30 maggio 1906; fu trasferito alla sede di Breslavia (che ha sotto di sè la capitale, Berlino) l'8 settembre 1914, cinque giorni dopo l'esaltazione del S. P. che altamente ne stimava la dottrina e lo zelo: soltanto le vicende della guerra impedirono finora la pubblicazione della sua elevazione alla porpora fatta già nel Concistoro del 4 dicembre 1916. Ha il titolo di S. Agnese.

L'E.mo Filippo *Camassei*, è nato in Roma il 14 settembre 1848: fu rettore del Collegio di Propaganda, nel 1904 vescovo di Naxos, e nel 1908 patriarca di Gerusalemme: sono noti i patimenti da lui subìti durante la guerra, sicchè solo oggi è potuto tornare in patria ove l'attendeva la degna ricompensa dei suoi alti meriti. Ha il titolo di S. M. in Aracoeli.

L'E.mo Augusto *Silj*, nacque in Calcara di Visso (Norcia); cugino materno dell'E.mo card. Gasparri; il 9 luglio 1846: compiuti gli studi nel Seminario Romano e destinato ivi a una cattedra, preferì farsi vittima di carità nell' Istituto dei Frati Bigi dedicandosi all'assistenza dei poveri vecchi; contratta in tale ministero una grave malattia, fu costretto a tornare al secolo, dando tutta l'opera sua alla Chiesa e alle anime. Pio X lo nominò Delegato pel Santuario di Pompei e poi Elemosiniere Pontificio nelle quali cariche rifulsero le sue splendide doti di mente e di cuore. Benedetto XV gli conferì recentemente l'altissimo ufficio di Vice-Camerlengo di S. R. Chiesa. Ha il titolo di S. Cecilia.

L'E.mo Giovanni *Soldevilla y Romero*, nacque a Fuente de la Peña (Zamora) il 20 ottobre 1846: fu vescovo di Tarazona il 14 febbraio 1889, e arciv. di Saragozza il 16 dicembre 1901: è uno dei più venerati e amati vescovi della Spagna.

L'E.mo Teodoro *Valfré di Bonzo*, nacque in Cavour (Torino) il 21 agosto 1853, compì gli studi insieme col regnante Pontefice nell'Accademia dei Nobili Ecclesiastici: fu vescovo di Cuneo il 27 marzo 1885; di Como dal 18 marzo 1895, arcivescovo di Vercelli dal 27 marzo 1905; recentemente fu inviato Nunzio a Vienna ove rese segnalati servigi nelle più burrascose vicende, specie nel coadiuvare le pietose iniziative del S. Padre dirette a lenire i dolori della guerra. Ha il titolo di S. M. sopra Minerva.

L'E.mo Alessandro *Kakowski*, nacque a Dembing (Plock) il 5 febbraio 1873, ed è il più giovane dei cardinali dopo l'E.mo Ascalesi;

dal 1913 è arcivescovo di Varsavia, ha cooperato grandemente alla restaurazione cristiana della Polonia, insieme col Nunzio mons. Ratti da lui consacrato il 28 novembre scorso. Cfr. la lettera direttagli dal S. P. (vol. XXX, p. 355). Ha il titolo di S. Agostino.

L'E.mo Edmondo *Dalbor*, nacque in Ostrowo (Posen) il 30 ottobre 1869; fra gravi difficoltà resse l'ufficio di Vicario Generale per Posen, e nel 30 giugno 1915 fu eletto arcivescovo delle due diocesi riunite di Gnesen e Posen. Ha il titolo di S. Giovanni a Porta Latina. A lui e al card. Kakowski il S. P. ha affidato il simbolico mandato di adempiere una profezia di Pio IX il quale dalla canonizzazione di San Giosafatte aveva voluto fosse riserbato un cero e conservato nel Collegio Polacco di Roma finchè « potesse essere portato a Varsavia in segno della riconquistata libertà ».

NUOVI VESCOVI. — Nel medesimo Concistoro del 15 novembre il S. Padre preconizzò: mons. Francesco Rossi, già arciv. di Cagliari, arciv. di *Ferrara;* Albano Goodier S. J., arciv. di *Bombay;* Angelo Bartolomasi, vesc. di *Trieste;* Domenico Pasi, vesc. di *Macerata* e *Tolentino;* Pasquale Mores, vesc. di *Nusco;* Antonio Galati, vesc. di *Oppido Mamertina.* Pubblicò poi le nomine già spedite fra le quali, monsignor Nicola Monterisi, vesc. di Monopoli, arciv. di *Chieti;* mons. Antonio Barrosa Leao, già vesc. di Faro, vesc. di *Oporto;* mons. Ignazio Le Ruzic, già vesc. di Las Cayes, vesc. di *Montesquieu.*

Nel Concistoro del 18 seguente preconizzò ancora mons. Emanuele Mignone, già vesc. di Volterra, primo arcivescovo di *Arezzo* eretta a metropolitana; mons. Emanuele Basulto y Jimenez, già vesc. di Lugos, vesc. di *Jaen;* mons. Giulio Vitt. Pichon, vesc. di *Las Cayes;* mons. Placido Rey-Lemos, vesc. di *Lugos;* mons. Ippolito La Celle, vesc. di *Nancy;* mons. Gius. Romualdo Léonard, vesc. di *S. Germano di Rimouski* (Canadà); mons. Carlo F. da Silva Tavora, vesc. di *Caratinga* (Brasile), Pubblicò inoltre mons. Carlo M. Torre, già vesc. di Loja, vesc. di *Riobamba;* mons. Stefano Hanauer, vesc. di *Vacz;* P. Cassiano Haid O. S. B., ab. *nullius* di *Wettingen.*

NOMINE PONTIFICIE. — Il Santo Padre ha assegnato: all'E.mo cardinale Bertram, le S. Congregazioni dei Sacramenti, del Concilio, della Cerimoniale e della R. Fabbrica di S. Pietro; all'E.mo Cardinale Camassei, le S. Congregazioni dei Sacramenti, di Propaganda Fide, dei Seminari ed Università degli studi e per la Chiesa Orientale; all'E.mo Cardinale Silj, le S. Congregazioni del Concilio, dei Religiosi, dei Seminari e delle Università degli studi, della R. Fabbrica di S. Pietro e il Supr. Trib. della Segnatura; all'E.mo Cardinale Valfrè di Bonzo, le S. Congregazioni del Concilio, dei Religiosi, degli Affari Ecclesiastici straordinari e per la Chiesa Orientale; all'E.mo Cardinale Kakowski, le S. Congregazioni dei Sacramenti, di Propaganda Fide, dei Seminari

e delle Università degli studi e della R. Fabbrica di S. Pietro; all'E.mo Cardinale Dalbor, le S. Congregazioni del Concilio, dei Riti, della Cerimoniale, dei Seminari e delle Università degli studi.

Inoltre ha nominato: 15 nov. il P. Giovanni Lottini, *Commissario del S. Ufficio;* 20 nov. Mons. Benedetto Aloisi Masella, arciv. tit. di Cesarea, Palest., *Nunzio Ap. nel Chile;* 27 id. Mons. Pietro Pisani, arciv. titolare di Costanza, *Delegato Ap. nelle Indie;* 26 id. P. G. B. Frey, *Consult. della S. C. dei Seminari e studi.*

NECROLOGIO. — 14 novembre: Mons. *Pietro Giuseppe Geay,* Vescovo titolare di Samo – 24 novembre: Mons. *Paolo Gastone Laperrine d'Hautpoul,* Vescovo titolare di Caristo – 17 dicembre, Card. *Giuseppe Cos y Macho,* arciv. di Valladolid; 26 id. Mons. *Giovanni Muñoz y Herrera,* vesc. di Malaga; 26 id. Mons. *Guglielmo Van de Ven,* vesc. di Bois-le-Duc; 27 id. Mon. *Luigi Bignami,* arciv. Di Siracusa; 28 id. Monsignore *Emanuele M. Martin de Gibergues,* vesc. di Valence.

RECENSIONI.

NAVAL P. Fr., *Theologiae asceticae et mysticae Cursus.* Prima versio iuxta II. ed. hisp. a P. Jos. M. Fernandez apparata. Roma e Torino. P. Marietti, 1920. In-12° di pag. 412. L. 7,50.

Ci compiacciamo vivamente che sia stato sì presto e in maniera egregia soddisfatto il desiderio che esprimemmo recensendo l'edizione spagnuola di questo bel manuale, a pag. 232 del vol. preced. Non staremo qui a ripeterne gli elogi che ne facemmo, tanto più che la stampa più autorevole li ha condivisi. Solo, nell'intento di meglio giovare all'opera, ci permettiamo raccomandare che nelle prossime edizioni le citazioni di opere non spagnuole (Scaramelli, S. Francesco di Sales, e simili) siano fatte secondo gli originali, e non secondo le traduzioni spagnuole, come vediamo nelle note di pagina del presente volumetto. All'infuori di ciò, questo, anche tipograficamente, è assai ben riuscito.

Agenda Ecclesiastica pro anno n. s. 1920. In-32° di pag. XVI + 238 (72) leg. tela. L. 4.

È il terzo anno che ben di cuore elogiamo questa desideratissima pubblicazione (Cfr. vol. XXX, pag. 389). Tutto vi si trova: calendario, rituale, vangeli delle domeniche (in italiano, secondo il voto che ne esprimemmo), e quanto occorre per la pratica sacerdotale. Non manca spazio sufficiente per ogni possibile annotazione.

Imprimatur: FR. ALBERTUS LEPIDI O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

ANTONIO GENTILI, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi, 45.